



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

16  
2020

# QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

I SIMPOSIO DEI DOTTORANDI SUL TEMA  
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

a cura di

Domenico Garofalo, Paolo Pardolesi, Anna Rinaldi

DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI

Il DJSGE e la sfida dello sviluppo sostenibile



EDJ ZIONI  
SGE

ISBN: 978-88-945030-2-9



## DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

## DIRETTORI DEI QUADERNI

Caludia Capozza – Adriana Schiedi – Stefano Vinci

## COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

## COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

## COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)  
Federica Monteleone, Danila Certosino,  
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

### Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture  
Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy  
e-mail: [quaderni.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:quaderni.dipartimentojonico@uniba.it)  
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595  
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>



16  
2020 QUADERNI  
DEL DIPARTIMENTO JONICO

I SIMPOSIO DEI DOTTORANDI SUL TEMA  
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

A cura di  
DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 31 ottobre 2020 dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in linea sul sito <http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni> ed è composto di 464 pagine.

isbn 978-88-9450-302-9

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO  
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

**Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico**

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

**Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico**

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

**Art. 3. Direttori delle Collane**

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;
- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;

- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, o in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

#### **Art. 4. Comitati scientifici**

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

#### **Art. 5. Comitati Direttivi**

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

#### **Art. 6. Comitato di Redazione**

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di controllo *editing*, preliminare all'espletamento della procedura di referaggio.

#### **Art. 7. Procedura di referaggio**

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

### **Art. 8. Proposta di pubblicazione**

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta.

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.



## INDICE

DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI  
*Il DJSGE e la sfida dello sviluppo sostenibile.* pag.9

### SEZIONE I

#### GOAL N. 3 – SALUTE E BENESSERE

DANIELA LAFRATTA  
*Tutela della salute e processi organizzativi nella sanità pubblica.  
Un approccio al modello just in time nella prospettiva Kaizen.* pag.27

### SEZIONE II

#### GOAL N. 4 – QUALITÀ DELL'ISTRUZIONE

PIERLUCA TURNONE  
*L'idea di uomo nell'Agenda ONU 2030: una riflessione  
antropologico-educativa* « 43

VALENTINA SAMPIETRO  
*Cultura, stile di vita sostenibile* « 55

ROSATILDE MARGIOTTA  
*La parola, strumento per lo sviluppo della democrazia:  
traiettorie pedagogiche* « 71

### SEZIONE III

#### GOAL N. 8 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

MICHELE CALABRIA  
*Covid 19 e paralisi del mercato del lavoro tra sospensione*

*della condizionalità e blocco dei licenziamenti* « 85

MICHELE DELEONARDIS

*Lavoro autonomo e lavoro dignitoso nella prospettiva comunitari* « 97

FRANCESCA NARDELLI

*La questione salariale: il dibattito italiano ed europeo* « 109

GIUSEPPE COLELLA

*Promozione del turismo sostenibile in un contesto urbano:  
uno studio esplorativo sul caso Taranto capitale di mare* « 121

#### SEZIONE IV

##### GOAL N. 9 – IMPRESA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

ANNALISA TURI

*Come il fisco può agevolare lo sviluppo sostenibile* « 141

RAFFAELE MUTO

*Bias e Monopoli* « 151

#### SEZIONE V

##### GOAL N. 10 – RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE

FEDERICA STAMERRA

*Reddito di cittadinanza e riduzione delle disuguaglianze sociali* « 165

STEFANO ROSSI

*La disciplina lavoristica nel terzo settore* « 175

ALESSIO CARACCIOLO

*L'accesso degli stranieri extra-UE alle prestazioni di assistenza  
sociale* « 191

SONIA MEGGIATO

*Gender mainstreaming: dalle strategie comunitarie alle politiche  
locali* « 205

VALERIA CASTELLI  
*Quote rosa e nuovo codice di autodisciplina per le società  
quotate: l'annosa problematica sociale della disuguaglianza  
di genere* « 221

MARCO DEL VECCHIO  
*Non tradirai la promessa. Il ruolo dei riti juju nelle esperienze  
di tratta delle donne nigeriane* « 227

## SEZIONE VI

### GOAL N. 11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

ANGELO RUGGERI  
*L'innovazione strategica sostenibile nelle organizzazioni museali:  
il caso del MarTa di Taranto* « 241

MAURIZIO MARAGLINO MISCIAGNA  
*La co-creazione di valore nel settore pubblico:  
spunti di riflessione* « 255

## SEZIONE VII

### GOAL N. 12 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

ANDREA SESTINO  
*Gli effetti del benessere sociale percepito sull'intenzione di  
acquisto dei prodotti green* « 269

MASSIMO COCOLA  
*La non financial disclosure nel processo di transizione  
dei modelli organizzativi verso una prospettiva social orientated* « 287

FRANCESCO SCIALPI  
*La plastic tax e la sugar tax nella legge di bilancio 2020:  
limiti e prospettive* « 299

ROSA DI CAPUA, PETER A. RENZULLI  
*Modellizzazione delle emissioni di biogas dalle discariche  
di rifiuti solidi urbani: una review della letteratura* « 311

- ROSA DI CAPUA, PETER A. RENZULLI  
*Life cycle assessment di impianti di produzione di biodiesel da fanghi di depurazione: una review bibliografica* « 325
- ROSA DI CAPUA, BRUNO NOTARNICOLA  
*Life cycle assessment di reattori fotovoltaici UV-C/TiO<sub>2</sub> per il trattamento di acque reflue: una review bibliografica* « 337
- ROSA DI CAPUA,  
*Novità normative in materia di economia circolare e simbiosi industriale* « 349

## SEZIONE VIII

### GOAL N. 13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

- CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO  
*Polluter pays principle: un dovere verso le nuove generazioni* « 363
- ERVINA RRUGA  
*Lo standard europeo dei green bonds per lo sviluppo della finanza sostenibile: quale opportunità per l'ambiente?* « 373
- FRANCESCA ALTAMURA  
*Gli strumenti di mercato nella lotta al cambiamento climatico: riflessioni in chiave di analisi economica del diritto* « 389
- NICOLÒ TREGLIA  
*Lo stato dell'arte e i profili evolutivi della fiscalità dei prodotti energetici: dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili nell'ottica di una transizione ecologica* « 403

## SEZIONE IX

### GOAL N. 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

- COSIMA ILARIA BUONOCORE  
*Il possibile contributo dell'arbitrato allo sviluppo sostenibile* « 419

MARIO SANTORO

*La tutela linguistica della persona offesa dal reato nel processo penale italiano*

« 435

DORELLA QUARTO

*La progressiva espansione del patrocinio a spese dello Stato in ambito penale: dall'estensione "in deroga" per le vittime vulnerabili alla preclusione per gli enti*

« 449



Claudia Ilaria Sofia Lovascio

*POLLUTER PAYS PRINCIPLE: UN DOVERE VERSO LE NUOVE  
GENERAZIONI*

ABSTRACT

È nostra responsabilità lasciare agli abitanti del Pianeta di domani un'eredità uguale, se non migliore, rispetto a quella che abbiamo ricevuto dai nostri antenati; diversamente dovremmo ammettere che la nostra società non tende più al progresso, bensì al regresso. Auspicando fortemente l'attuazione del principio del 'chi inquina paga', attraverso l'istituzione di tributi ambientali in senso proprio, in grado di incidere direttamente su chi inquina e sulla quantità e qualità di rifiuti prodotti (non immessi in circuiti di riciclo), la Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 mira a trasformare la gestione dei rifiuti in una gestione sostenibile dei materiali, in linea con il *Goal 13* «Agire per il Clima» dell'Agenda Onu 2030 ed il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

It is our responsibility to bequeath to the future citizens of the World an heritage which is equal, if not better, to the one we received from our forefathers; otherwise we would have to acknowledge that our society no longer strives for the advancement, but it now tends to regress. The EU directive 2018/851 dated 30 May 2018 aims to turn the waste management into a sustainable management of materials by strongly endorsing the implementation of the rule of 'You pollute, you pay' and through the introduction of new, proper environmental taxes, capable of affecting those who pollute based on the quantity and on the quality of waste produced (before it gets reintroduced in any recycling channel), according to *Goal 13* «Climate Action» of the 2030 ONU Agenda and towards achieving the Sustainable Development Goals.

PAROLE CHIAVE

Principio di uguaglianza – Chi inquina paga – Sviluppo sostenibile

Principle of equality – Polluters pays principle – Sustainable development

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Interessi ambientali ed interessi economici. 3. Il ruolo dello Stato: l'applicazione del principio di uguaglianza. 4. Da gestione dei rifiuti a gestione sostenibile dei materiali. 5. Il principio 'chi inquina paga'. 6. Conclusioni

1. La comunità scientifica è tendenzialmente concorde nel ritenere che la causa del riscaldamento globale che ci troviamo a fronteggiare sia di origine antropica<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La Teoria dell'*Anthropogenic Global Warming* spiega l'aumento odierno a lungo termine della temperatura media dell'atmosfera terrestre come effetto dell'industria umana e dell'agricoltura. Dall'Olocene, staremmo spingendo il Pianeta nell' "Antropocene", epoca geologica determinata dalle attività umane, con temperature in forte aumento e rischio di scomparsa dei ghiacciai permanenti.

Prende il nome di 'effetto serra'<sup>2</sup>, l'insieme dei meccanismi che rendono la temperatura superficiale del Pianeta superiore a quella che si avrebbe per puro equilibrio radiativo, calcolato secondo la legge di Stefan - Boltzmann. Secondo il Comitato di esperti delle Nazioni Unite (IPCC), con l'aumento della attività industriale e dell'utilizzo di combustibili fossili, la presenza di gas capaci di trattenere calore, in particolare CO<sub>2</sub>, è aumentata nella nostra atmosfera causando un anomalo, crescente aumento delle temperature. Il cambiamento climatico procede a grande velocità e, per questa ragione, appare fondamentale attuare l'impegno, prefissato dagli Accordi di Parigi del 2015<sup>3</sup>, di mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale al di sotto di 2°C di riscaldamento rispetto ai valori antecedenti la rivoluzione industriale<sup>4</sup> come obiettivo a lungo termine, puntando a limitarlo a 1,5°C, in modo da ridurre in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici.

Se si dovesse continuare a procedere con gli attuali ritmi, alla fine di questo secolo potremmo trovarci a fronteggiare un aumento del riscaldamento globale pari a 5°C, che comporterebbe gravissime conseguenze sia per l'umanità che per l'economia<sup>5</sup>. Il riscaldamento globale, dunque, non è solamente un problema ambientale, ma un grandissimo e drammaticamente concreto rischio per società ed economie, capace di generare povertà, disuguaglianze e conflitti<sup>6</sup>. Non a caso, contrasto al cambiamento climatico, crescita economica inclusiva, lotta contro fame e povertà, pace, giustizia ed istituzioni solide sono alcuni degli obiettivi comuni per portare il Mondo sulla strada della sostenibilità (17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable development goals*, SDGs), presenti all'interno dell'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; un programma d'azione per le persone, il Pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU<sup>7</sup>.

2. Se sviluppo industriale, fino ad oggi, era sinonimo di benessere economico e sociale ed antitesi di salvaguardia dell'ambiente<sup>8</sup>, in futuro interessi ambientali ed

---

<sup>2</sup> Tale concetto è stato studiato dal chimico svedese Svante Arrhenius nel 1896: l'effetto serra (i cui principali gas sono rappresentati da: vapore acqueo, anidride carbonica, metano, protossido di azoto e ozono), produce sulla superficie terrestre un aumento della temperatura di circa 30° C.

<sup>3</sup> Disponibile su: [https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris\\_it](https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it)

<sup>4</sup> Prima dell'utilizzo di carbone, petrolio e gas, che hanno causato l'aumento dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera

<sup>5</sup> P.A. Moreno Valero, *Fattori economici scatenanti, fiscalità e politiche del cambiamento climatico*, in *Riv. dir. trib. internaz.*, 1, 2010, p. 281 ss.

<sup>6</sup> In tal senso Cfr. A. Uricchio, *Emergenze ambientali e imposizione*, in *Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia*, 1-2, 2010, Levante, Bari 2010, p. 174 ss.

<sup>7</sup> Questi ambiziosi obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che i paesi si sono impegnati a raggiungere entro il 2030 danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (*Millennium Development Goals*) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo. <https://unric.org/it/agenda-2030/>

<sup>8</sup> A. Gratani, *L'inquinamento atmosferico dall'utilizzo di additivi metallici nei veicoli: tra dubbi e ricerca continua di dati scientifici attendibili*, in *Riv. giur. ambiente*, 1, 2011, p. 187 ss.

economici dovranno viaggiare sullo stesso binario<sup>9</sup>, nell'approccio dell'economia circolare<sup>10</sup>. Cambiare modello di sviluppo appare, infatti, sempre più necessario ed urgente, viste le conseguenze potenzialmente disastrose di un ulteriore aumento della temperatura terrestre. Non basta più la ricerca di un sistema che garantisca l'efficienza allocativa delle risorse; nel momento in cui si fanno i conti con quelli che sono i limiti assoluti del sistema terrestre che ci ospita; il modello dell'economia lineare va al più presto abbandonato, se non vogliamo rischiare di perdere per sempre le favorevoli condizioni ambientali in cui ci siamo abituati a vivere<sup>11</sup>. 'Prendi, produci, usa e getta': questo è il modello di economia lineare a cui ci siamo abituati. Appare evidente come, continuando ad acquistare oggetti inutili, di cui ci sbarazzeremo presto, una volta passati di moda, senza domandarci quale impatto sul Pianeta abbia avuto la loro produzione prima, ed il loro smaltimento poi, ne patiremo le conseguenze. La regione mediterranea del Pianeta, nello specifico, insieme a quella Artica, è stata particolarmente colpita dal fenomeno del riscaldamento globale, che si è reso visibile anche ad occhi inesperti, con un aumento della temperatura media annuale di circa l'1,5°C in più rispetto alla media globale, e la maggiore frequenza di eventi climatici estremi ed anomale ondate di calore. Nonostante questo, i consumatori continuano ad essere in generale più concentrati sul proprio desiderio di 'essere in continuo movimento'; da alcune ricerche sulla felicità è addirittura emerso che negli anni '50 gli italiani erano più soddisfatti rispetto ad oggi, poiché il tasso di incremento di reddito e consumi, a quanto pare, ha un impatto psicologico più importante e, quindi, finisce per contare di più rispetto al loro livello assoluto<sup>12</sup>.

3. Se quello che i cittadini/consumatori vogliono non coincide con ciò che è meglio per loro, se una scarsa consapevolezza dei rischi che corre il nostro Pianeta minaccia il loro futuro, cosa dovrebbe fare il legislatore?

Se è vero che lo Stato deve essere (esistere) per l'uomo<sup>13</sup> e, quindi, garantire i diritti fondamentali di ogni singolo consociato, il futuro non è mai realmente staccato dal presente; in ogni momento convivono generazioni diverse, soggetti appartenenti a tutte le età della vita, l'umanità è stratificata temporalmente ed a tutti i consociati vanno garantiti i medesimi diritti<sup>14</sup>. Per non pregiudicare il benessere delle generazioni future, non è più possibile sperperare sconsideratamente ed egoisticamente, oggi, le risorse a nostra disposizione, almeno non in modo irreversibile. La sostenibilità è, dunque,

---

<sup>9</sup> S. Cannizzaro, *Alcuni spunti per la riconversione ambientale del sistema tributario regionale: uno sguardo alla regione Puglia*, in *Riv. trim. dir. trib.*, I, 2020, p. 29 ss.

<sup>10</sup> S. Cannizzaro, *La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della fiscalità nel sistema interno*, in *Riv. dir. trib.*, 2017, IV, p.95 ss.

<sup>11</sup> E. Tiezzi – N. Marchettini, *Che cos'è lo sviluppo sostenibile, le basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico*, Donzelli Editore, Roma 1999, p.25.

<sup>12</sup> Z. Bauman, *Consumo, dunque sono*, Laterza, Bari-Roma 2007, p. 102.

<sup>13</sup> J. Maritain, *L'uomo e lo Stato*, tr. it., Marinetti, Torino 2003, p. 24.

<sup>14</sup> A. D'Aloia, *Generazioni Future (diritto costituzionale)*, in *Enc. del diritto*, Ann IX, 2016.

paradigma etico dello sviluppo in grado di soddisfare i criteri di equità intra-generazionale e intergenerazionale<sup>15</sup> ed è nostra responsabilità lasciare agli abitanti di domani del Pianeta un'eredità uguale, se non migliore, rispetto a quella che abbiamo ricevuto dai nostri antenati; diversamente dovremmo ammettere che la nostra società non tende più al progresso, bensì al regresso.

La nostra Costituzione, in tal senso, rappresenta anche un patto generazionale<sup>16</sup> e l'utilizzo di risorse non illimitate, impone di valutare le ricadute delle scelte odierne sulle generazioni future. In attuazione del principio di uguaglianza, è dovere del legislatore, con ogni mezzo possibile (come appropriate forme di *tax design*), garantire alle nuove generazioni perlomeno la stessa qualità di vita, le stesse opportunità e le stesse risorse ambientali di cui hanno potuto godere quelle passate. Se le precedenti generazioni, concentrandosi egoisticamente sul proprio benessere, oltre a lasciar accumulare l'imponente debito pubblico italiano<sup>17</sup>, hanno altresì sconsideratamente sperperato le risorse ambientali a loro disposizione, creando un vero e proprio pregiudizio sociale<sup>18</sup>, occorre oggi adottare misure di fiscalità ambientale per invertire questa tendenza. Solamente il passaggio ad un'economia circolare potrebbe essere in grado di non pregiudicare le condizioni di vita delle generazioni future<sup>19</sup>, consentendo uno sviluppo che assicuri il soddisfacimento dei bisogni di tutti, rinunciando a delle forme di spreco e consumismo<sup>20</sup>.

4. Auspicando fortemente l'attuazione del principio del *polluter pays principle*, attraverso l'istituzione di tributi ambientali in senso proprio, in grado di incidere direttamente su chi inquina e sulla quantità e qualità di rifiuti prodotti (non immessi in

---

<sup>15</sup> P. L'Abbate, *Una nuova economia ecologica oltre il covid-19 e il cambiamento climatico*, Edizioni Ambiente, Milano 2020, p. 35.

<sup>16</sup> P. Häberle, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, a cura di P. Ridola, trad. it. di A. Fusillo e R.W. Rossi, Roma, Edizioni Carocci, Roma 1993, pp. 31 ss.

<sup>17</sup> A. D'Aloia, *Diritti sociali e politiche di eguaglianza nel "processo" costituzionale europeo*, in *Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali*, Jovene, Napoli 2002, pp. 97 ss.; R. Bifulco, A. D'Aloia, *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008, pp. 105 ss.; R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Franco Angeli Editore, Milano 2008, pp. 16 ss.; V. Valenti, *Diritto alla pensione e questione intergenerazionale*, Giappichelli, Torino 2013, pp. 38 ss.; C. Buzzacchi, *Bilancio e stabilità. Oltre l'equilibrio finanziario*, Giuffrè, Milano 2015, pp. 22-24; A. Morrone, *Verso un'amministrazione democratica. Sui principi di imparzialità, buon andamento e pareggio di bilancio*, in *Diritto amministrativo: rivista trimestrale*, 2019, p. 401; M. Belletti, *Corte costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell'equilibrio di bilancio*, Giappichelli, Torino 2016, pp. 76 ss.; G. Lo Conte, *Equilibrio di bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale*, Giappichelli, Torino 2015, p. 134.

<sup>18</sup> B. Caravita, *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 308 ss.

<sup>19</sup> M.A. Icolari, *Per una dogmatica dell'imposta ambientale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, p. 116.

<sup>20</sup> F. De Leonardis, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?*, in *Diritto Amministrativo: rivista trimestrale*, 2017, pp. 163 ss.; A. Uricchio, *I tributi ambientali e la fiscalità circolare*, in *Diritto e pratica tributaria*, Cedam, Padova 2017, pp. 1849 ss.

circuiti di riciclo), la Direttiva n. 2018/851 mira a trasformare la gestione dei rifiuti in una gestione sostenibile dei materiali.

Al fine di ridurre le emissioni totali annue di gas a effetto serra, salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate e fornire nuove opportunità economiche e contribuendo alla competitività nel lungo termine, la Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018, pubblicata in GUUE il 14 giugno 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE) stabilisce obiettivi di ampio raggio per la gestione dei rifiuti nell'Unione, adottando misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili e concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse a disposizione. Più in chiaro, la cennata Direttiva fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni per gli investimenti necessari al conseguimento di questi fondamentali risultati, specificando che la gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali; attraverso l'utilizzo di strumenti economici e di altre misure in grado di incentivare l'applicazione della 'gerarchia dei rifiuti', contribuendo a creare un'autentica economia circolare<sup>21</sup>.

In particolare, nell'allegato IV bis, la direttiva fornisce esempi di strumenti economici e altre misure in grado di dare priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all'incenerimento. Fra questi esempi di strumenti efficaci troviamo: l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, sistemi di cauzione-rimborso per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati, appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati, campagne di sensibilizzazione pubblica e trattazione nelle scuole dei temi della raccolta differenziata, della prevenzione della produzione di rifiuti e della riduzione della dispersione dei rifiuti, ma un particolare peso viene dato alla leva fiscale. In particolare, fra gli esempi di strumenti potenzialmente in grado di incentivare l'applicazione della 'gerarchia dei rifiuti' troviamo:

A) tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti, che incentivino la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;

B) regimi di tariffe puntuali (*pay as you throw*) che gravino sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscano incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;

C) incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;

D) ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che siano preparati per il riutilizzo o riciclati.

---

<sup>21</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN>

L'Unione Europea non ha un ruolo diretto nella riscossione delle imposte o nella fissazione delle aliquote; l'importo a carico di ogni cittadino e il modo in cui le imposte riscosse vengono spese sono decisi, infatti, da ciascun governo nazionale<sup>22</sup>.

Attraverso la Direttiva 2018/851, l'UE non può che invitare gli Stati a uniformarsi al principio del 'chi inquina paga', in quanto metodo potenzialmente efficace, al fine di realizzare l'obiettivo di implementazione dei processi di economia circolare. Da un punto di vista fiscale, l'UE non può porre un obbligo per gli Stati di adeguamento della propria legislazione ai nuovi principi europei<sup>23</sup>, sebbene sarebbe certamente auspicabile una armonizzazione, a livello Europeo, della tassazione sui rifiuti. Il principio comunitario del *pay as you throw* ha, dunque, una valenza aperta, poiché i singoli legislatori nazionali, in base alle proprie peculiarità economiche, sociali e giuridiche, hanno la possibilità di individuare gli strumenti giuridici più idonei alla sua attuazione<sup>24</sup>.

La necessità di una politica basata sull'istituzione di tributi ambientali era già stata evidenziata dal quinto programma europeo d'azione ambientale, oltre ad una serie di atti della commissione<sup>25</sup>, ma si è scontrata con l'assenza di unanimità necessaria per poter prendere decisioni di natura fiscale in ambito comunitario. Per questa ragione i singoli ordinamenti sono stati stimolati ad introdurre proprie imposte con finalità ambientale.

5. La Comunicazione della Commissione «Imposte tasse e tributi ambientali nel Mercato Unico» del 29 gennaio 1997 si è occupata di dare una definizione di «misure fiscali a carattere ambientale», ribadire l'esclusiva competenza degli Stati membri per

---

<sup>22</sup> L'Unione si limita a vigilare sulle norme fiscali nazionali in alcuni settori, in particolare in relazione alle proprie politiche per le imprese e i consumatori, al fine di garantire che non vi siano ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi e capitali nel mercato unico, che non vi sia da parte delle imprese di un paese il godimento di indebiti vantaggi concorrenziali, che le imposte non discriminino i consumatori, i lavoratori o le imprese di altri paesi dell'UE. L'imposizione diretta rimane di competenza esclusiva degli Stati membri, per quanto concerne, invece, l'imposizione indiretta, che interessa la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi nel mercato unico, l'UE coordina e armonizza la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e ai diritti d'accise; assicurando che la concorrenza sul mercato interno non sia falsata da disparità di aliquote a livello di fiscalità indiretta e da sistemi che conferiscano alle imprese di un paese un indebito vantaggio sui concorrenti di altri paesi. Il mercato unico permette di scambiare liberamente beni e servizi al di là delle frontiere, per facilitare tali attività alle aziende ed evitare distorsioni concorrenziali tra esse, i paesi dell'UE hanno concordato di allineare le rispettive norme sulla tassazione di beni e servizi, per questo alcuni settori beneficiano di accordi specifici, quali l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità, sul tabacco e sull'alcool. L'Unione europea collabora con i paesi membri per il coordinamento delle politiche economiche e delle imposte sulle società e sul reddito. L'obiettivo è renderle eque, efficienti e favorevoli alla crescita. [https://europa.eu/european-union/topics/taxation\\_it](https://europa.eu/european-union/topics/taxation_it)

<sup>23</sup> Come sostenuto in A. Tropea, *L'armonizzazione europea della tassa sui rifiuti. L'applicazione del principio pay as you throw*, in *Diritto e pratica tributaria internazionale*, vol. XVI n.3/2019, pp. 705 ss.

<sup>24</sup> C. Verrigni, "La rilevanza del principio comunitario "chi inquina paga" nei tributi ambientali" in *Rass. Trib.*, n. 5/2003, pp. 1614 ss.

<sup>25</sup> R. Alfano, *Tributi ambientali. Profili interni ed europei*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 26 ss.

l'istituzione di tributi ecologici attuativi del principio *pay as you throw*, dare una definizione degli stessi, oltre a specificare che questi prelievi ambientali non possono essere utilizzati per introdurre discriminazioni ai danni di prodotti provenienti da altri Stati membri e che eventuali agevolazioni, volte a realizzare la suddetta finalità, non dovranno violare le norme sugli aiuti di Stato. I tributi ecologici attuativi del principio 'chi inquina paga', come chiarito dal legislatore europeo, sono prelievi la cui base imponibile comporta comprovati effetti negativi sulla natura. Un tributo può essere qualificato come ambientale se la sua *ratio* normativa è il miglioramento dell'ambiente naturale e, sotto il profilo economico, agisce in modo da incentivare comportamenti utili al conseguimento della salvaguardia ecologica.

Presupposto alla base della debenza del tributo deve essere l'improprio utilizzo dell'ambiente, il consumo di una risorsa naturale o energetica o la produzione di emissioni inquinanti. La base materiale su cui il tributo è riscosso deve, quindi, essere tale da avere un impatto negativo, scientificamente dimostrabile, sull'ambiente e l'unità fisica alla base del tributo può consistere in un'unità di sostanza emessa o in un'unità di specifiche risorse naturali consumate<sup>26</sup>. L'impoverimento di risorse ambientali rappresenta un vero e proprio pregiudizio sociale per la collettività, ed è proprio attraverso il principio del 'chi inquina paga' che l'ordinamento europeo presidia l'integrità ambientale<sup>27</sup>, prevedendo che al deterioramento dell'ecosistema debba corrispondere una contribuzione da parte di chi se ne è reso responsabile; la funzione dei tributi ambientali è, quindi, quella di procurare un gettito che dovrà essere diretto, anche in maniera mediata, alla copertura delle spese necessarie al risanamento delle risorse naturali depauperate<sup>28</sup>. Occorre sottolineare che il deterioramento ambientale, per essere accettabile, deve essere reversibile, deve dunque, essere scientificamente accertato come sostenibile e sopportabile. Il deterioramento di risorse naturali, che giustifica l'imposizione, in altre parole, deve essere non assoluto e, dunque, deve risultare reversibile. Il deterioramento non sostenibile e non reversibile, invece, non può certamente costituire presupposto dell'imposizione tributaria, semmai oggetto di sanzione tramite diversi strumenti punitivi<sup>29</sup>. Se, invece, gli oneri di risanamento dovessero essere posti a carico della comunità, il beneficio individuale tratto dall'inquinatore dallo sfruttamento dell'ecosistema risulterebbe 'pagato' da tutti i consociati, per via della riduzione di risorse ambientali, le quali sono, per definizione, collettive<sup>30</sup>.

Attribuire il costo ambientale al soggetto inquinante significa evitare una distorsione economica data dal conseguimento di un beneficio a favore

---

<sup>26</sup> F. Gallo, F. Marchetti "I presupposti della tassazione ambientale" in *Rass. Trib.* n.1/1999, p. 118.

<sup>27</sup> C. Vivani, *Il principio "chi inquina paga" e gli obblighi dimessa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1213.

<sup>28</sup> C. Verrigni, *La rilevanza del principio comunitario "chi inquina paga" nei tributi ambientali*, in *Rass. trib.*, 2003, 1616 ss.

<sup>29</sup> C. Sciancalepore, *Cambiamenti climatici e green tax*, Cacucci, Bari 2016, p. 50.

<sup>30</sup> V. Ficari (a cura di), *I nuovi elementi di capacità contributiva*, Aracne, Roma 2018, pp. 99ss.

dell'inquinatore, facendo in modo che i costi marginali di produzione non ricadono sulla collettività.

Funzione dei tributi ambientali sarebbe, quindi, proprio quella di correggere questa potenziale distorsione andando ad incidere sui fenomeni causa di deterioramento di risorse ambientali<sup>31</sup>. In questa ottica, il criterio di riparto si risolverebbe in ciò che gli economisti di orientamento pigouviano definiscono internalizzazione delle esternalità ambientali e, quindi, in una regola che tiene conto del rapporto tra le emissioni e il possibile danno arrecato alla collettività. Pur non negando la validità di questa ricostruzione dal punto di vista economico, sul piano giuridico anche questi tipi di prelievo dovrebbero essere più correttamente apprezzati, sotto il profilo dell'art. 53, comma 1, Cost., come veri e propri prelievi tributari, posti a carico di chi dispone del bene ambientale e non come "barriere giuridiche", di natura non tributaria, impeditive o disincentivanti verso determinate attività imprenditoriali<sup>32</sup>.

L'Unione europea ha sempre orientato gli ordinamenti nazionali verso l'individuazione di forme di imposizione in grado di incidere direttamente sugli effetti inquinanti, attraverso l'istituzione di 'tributi ambientali in senso proprio', dissuadendo, invece, dall'adozione di sistemi di tassazione che parametrino l'entità del prelievo al costo dell'attività pubblica di bonifica ambientale (tributi con finalità ambientale). Mentre i tributi ambientali in senso proprio sono giustificati dal consumo di «unità fisiche inquinanti», per cui il prelievo deve essere strettamente connesso alle fattispecie inquinanti<sup>33</sup>, i tributi con funzione ambientale sono collegati solo indirettamente alla tutela ambientale; essi, infatti, hanno la tutela delle risorse naturali unicamente come fine extrafiscale ed il gettito da essi tratto viene vincolato per finanziare i costi di ripristino. Secondo la logica del legislatore comunitario, costituire tributi con finalità ambientale, come strumento di finanziamento del servizio di riparazione ambientale, avrebbe l'effetto, inaccettabile, di 'autorizzare' l'inquinatore ad inquinare, salvo poi far ricadere su di lui le spese necessarie per il risanamento<sup>34</sup>. I tributi ambientali in senso proprio, invece, avendo come presupposto la tassazione di quella specifica situazione di vantaggio, data dall'utilizzo e dal consumo di risorse ambientali, disincentivano la scelta inquinante del privato, il quale potrebbe non essere gravato da

---

<sup>31</sup> R. Alfano, *Tributi ambientali. Profili interni ed europei*, Torino 2012, p.17.

<sup>32</sup> F. Gallo, *Le ragioni del fisco*, 2<sup>a</sup> ed., Bologna 2011, p. 93-95; R. Alfano, *Tributi ambientali. Profili interni ed europei*, cit. p.73; L. Carpentieri, *La sovranità tributaria alla prova dell'Unione europea e delle spinte federaliste interne*, in A. Papa (a cura di), *Le Regioni nella multilevel governance europea*, Torino 2017, p. 233.

<sup>33</sup> F. Marchetti, *Ambiente*, (dir. trib.), in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano 2006, I, p. 241.

<sup>34</sup> F. Gallo, *Profili critici della tassazione ambientale*, in *Rass. trib.*, 2010, p. 303; F. Gallo, F. Marchetti, *I presupposti della tassazione ambientale*, cit., p. 115.

alcun onere qualora optasse per scelte più ecologiche ed ecosostenibili<sup>35</sup>; il costo ambientale verrebbe così ‘internalizzato’ tra i costi aziendali dell’inquinatore<sup>36</sup>.

6. Il crescente incremento dei consumi dei cittadini europei porta con sé l’inevitabile proliferazione di rifiuti, la cui misura, qualora non venisse sottoposta ad un effettivo controllo pubblico, potrebbe pregiudicare lo sviluppo economico delle generazioni future<sup>37</sup>.

La Direttiva 2018/851/UE è solamente l’ultimo degli stimoli indirizzati dal legislatore europeo agli Stati membri, al fine di realizzare nei singoli ordinamenti una politica fiscale ecologicamente orientata<sup>38</sup>. Istituire tributi ambientali in senso proprio, tali da incidere solo sull’inquinatore e parametrare il prelievo sull’effettiva quantità di rifiuti generata, avrebbe un effetto fortemente disincentivante verso scelte inquinanti e promuoverebbe procedure di riciclo delle materie prime. Sarebbe dunque auspicabile l’estinzione dei tributi nazionali sui rifiuti che si uniformano al principio *user pays* (l’utente paga il tributo anche se non è l’inquinatore), in favore di sistemi fiscali ispirati al principio *pay as you throw* (si paghi in conformità a ciò che si butta); istituendo imposte ambientali, il cui presupposto sia dato dalla quantità fisica di rifiuti scartati e non immessi in circuiti di riciclo. Ragionando per astrazione, conformandosi all’idea del legislatore europeo, la massima aspirazione della tassazione ambientale italiana dovrebbe direzionare le scelte dei consociati verso forme di consumo non inquinanti e, dunque, non tassabili, ottenendo quindi un gettito fiscale potenzialmente pari a zero<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> A. Tropea, *L’armonizzazione europea della tassa sui rifiuti. L’applicazione del principio pay as you throw*, cit., p. 707.

<sup>36</sup> A. Buccisano, *Fiscalità ambientale tra principi comunitari e costituzionali*, in *Dir. e prat. trib.*, 2016, p. 590.

<sup>37</sup> A. Tropea *L’armonizzazione europea della tassa sui rifiuti. L’applicazione del principio pay as you throw*, cit., p. 710.

<sup>38</sup> M. Mauro, *Fiscalità ambientale e principi europei: spunti critici*, in *Revista de estudios juridicos*, n. 17/ 2017, p.13.

<sup>39</sup> M. Aulenta, *Velleità e rattrappimenti tributari negli assetti finanziari degli Enti Territoriali*, in *Riv. dir. finanziario e scienza delle finanze*, 2017, p. 467 ss.